



ACCORDO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di VARESE, Via Bernascone, 14 Varese
CF 80010720128, in persona del suo presidente, Dr.ssa Vera Lucia Stigliani.

e

L'Università degli Studi dell'Insubria, CF 95039180120, nella persona del Magnifico Rettore e
legale rappresentante Professor Alberto Coen Porisini, nato a Torino 21 novembre 1961
domiciliato per la carica in Via Ravasi, 2 – Varese.

visto

– la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;

– l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*.

considerato

– il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria di Varese rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Laurea triennale in Economia e Management (d'ora in avanti CLEM) (attivato nell'a.a. 2010-2011) afferente alla classe:
L-33: Scienze Economiche (ex D.M. 270/04);
- b) Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle imprese, classe 17 (d'ora in avanti EAI) (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe L-18 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 DM. 386/2007) in disattivazione dall'a.a. 2010-2011 ;
- c) Laurea triennale in Economia e Commercio, classe 28 (d'ora in avanti EC) (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe L-33 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 DM. 386/2007) in disattivazione dall'a.a. 2010-2011.
- d) Laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa (d'ora in avanti CLEDIFI), *curriculum in Economia e Diritto di Impresa* (attivata nell'a.a. 2013-2014) afferente alla classe;
- e) Laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa (d'ora in avanti CLEDI) (in disattivazione dall'a.a. 2013-2014),
afferenti alla classe di laurea:
 - LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
- f) laurea specialistica in Economia e Commercio, classe 84/S (d'ora in avanti EC) (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe LM-77 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 DM. 386/2007) in disattivazione dall'a.a. 2010-2011;

**Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea**

1. Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria garantisce l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro stipulata fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 a coloro che conseguiranno il diploma di laurea triennale L-33 nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

Area 12 – Scienze giuridiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CLEM
IUS/01- Diritto privato	Almeno 18	9 cfu
IUS/04 - Diritto Commerciale		12 cfu
IUS/07 - Diritto del Lavoro		
IUS/10 - Diritto Amministrativo		
IUS/12 - Diritto Tributario		6 cfu
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea		
Totale		27

Area 13- Scienze economiche e statistiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CLEM
SECS-P/01- Economia Politica	Almeno 12	24 cfu
SECS-P/07- Economia Aziendale		24 cfu
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese		6 cfu
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale		6 cfu
Totale		60

2. Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria, tenuto conto che con decorrenza dall'a.a. 2001/2002 ha attivato un Corso di laurea triennale in Economia e Amministrazione delle imprese (Classe 17) articolato su tre indirizzi (Management, Economia e Amministrazione di Impresa, Economia e Diritto di Impresa), e un corso di laurea triennale in Economia e Commercio (classe 28) articolato su tre indirizzi (Economia e Finanza,



Economia Impresa e Mercati, Economia Industriale) e che tali corsi di Laurea dall'a.a. 2010/2011 sono in via di disattivazione, si impegna, nel rispetto della Convenzione Quadro stipulata fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013, a verificare le posizioni individuali di coloro che hanno conseguito il titolo di Laurea triennale e, qualora siano rispettati i requisiti minimi richiesti da questo accordo e dalla Convenzione Quadro, a certificare l'acquisizione dei crediti formativi richiesti nella Convenzione Quadro, nei settori scientifico disciplinari ivi indicati.

3. Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria garantisce l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro stipulata in data 24 luglio 2013 a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale LM-77 nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

Area 12 – Scienze giuridiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CLEDIFI/CLEDI
IUS/01- Diritto privato	Almeno 18	6 cfu
IUS/04 - Diritto Commerciale		6 cfu
IUS/07 - Diritto del Lavoro		
IUS/10 - Diritto Amministrativo		6 cfu
IUS/12 - Diritto Tributario		12 cfu
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea		
Totale		30

Area 13- Scienze economiche e statistiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CLEDIFI/CLEDI
SECS-P/01- Economia Politica	Almeno 12	
SECS-P/07- Economia Aziendale		18 cfu
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese		
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale		
Totale		18



4. Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria, tenuto conto che con decorrenza dall'a.a. 2001/2002 ha attivato un Corso di laurea specialistica in Economia e Commercio (Classe 84/S) articolato su due indirizzi (Economia e Management, Economia e diritto di Impresa) e che tale corso di Laurea dall'a.a. 2010/2011 è in via di disattivazione, si impegna, nel rispetto della Convenzione Quadro stipulata in data 24 luglio 2013, a verificare le posizioni individuali di coloro che conseguiranno il titolo di Laurea specialistica e, qualora siano rispettati i requisiti minimi richiesti da questo accordo e dalla Convenzione Quadro, a certificare l'acquisizione dei crediti formativi richiesti nella Convenzione Quadro, nei settori scientifico disciplinari ivi indicati.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e del 1° anno per le lauree magistrali/specialistiche, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, una dichiarazione di conformità alla convenzione prodotta dal Dipartimento previo controllo della carriera universitaria per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmataria la convenzione.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica di durata non inferiore a 250 ore equivalente a 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore (Regolamento di attuazione DM200611 praticantato).
Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università dell'Insubria, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
2. Gli ordinamenti Didattici dei corsi di laurea triennale ex DM270/04 in Economia e Management e dei corsi di laurea triennale ex DM509/99 in Economia e Amministrazione delle Imprese e in Economia e Commercio (in disattivazione dall'a.a. 2010-2011), nel rispetto dell'art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell'art.10, comma 5, DM 270/2004, 3 (tre) crediti formativi universitari (corso di laurea CLEM) e 5 (cinque) crediti formativi universitari (corsi di laurea EAI e EC).
3. Gli ordinamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale ex DM270/04 in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, *curriculum Economia e Diritto di Impresa*, e del corso di laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa (in disattivazione dall'a.a.2013-2014, nel rispetto dell'art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell'art.10, comma 5, DM 270/2004, 3 (tre) crediti formativi universitari. Il corso di laurea specialistica ex DM 509/99 in Economia e Commercio (in disattivazione dall'a. a. 2010-2011) riconosce 5 (cinque) crediti formativi universitari. Per il riconoscimento di questi 3/5 crediti nei



corsi di laurea magistrale/specialistica è necessario che lo studente prosegua il tirocinio, prima del conseguimento del titolo, fino al raggiungimento di almeno 400 ore

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di VARESE firmano la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro luglio il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria

Art. 7 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.



Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 10 – Estensione della Convenzione e Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 3 anni, rinnovabili per un periodo di uguale durata a mezzo di espressa richiesta scritta delle Parti, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o Pec tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o Pec; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente Convenzione, in attuazione della Convenzione Quadro siglata il 24 luglio 2013 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.

Art. 11 – Trattamento dei Dati

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art 13 dello stesso decreto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA
IL RETTORE
(Prof. Alberto Coen Porisini)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DI VARESE
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Vera Lucia Stigliani)